

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 641 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 30.07.2024

CONTRATTO APERTO

Avente ad oggetto l'affidamento del contratto aperto di fornitura di idrovalvole per il controllo delle perdite e pressioni – progetto 22122.

Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-I4.2_196, in conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)".

CODICE CIG N. **B1438B8849** e CODICE CUP N. **J12E22000310005**

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

AQUESTIA ITALY S.r.l. (C.F e P. IVA n. 02211910027), con sede a Gallarate (VA) 21013, Via Aosta n. 30, nella persona del suo procuratore sig. Marco Pettenati, società iscritta alla Camera di Commercio di Varese, R.E.A. n. 298165 per brevità *“operatore economico”*.

Premesso che:

- con ordinanza del Presidente n. 09/2022 del 26/10/2022 ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/11 del 14/11/2022 l'Azienda ha approvato l'adesione alla *“Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”* (di seguito *“Linea di investimento”*), in qualità di Soggetto Attuatore;
- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 15/4 del 23.04.2024 in ratifica dell'ordinanza del Presidente n. 03/2024 del 10/04/2024 è stata indetta una procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, in combinato disposto con l'art. 225, comma 8, del D.lgs. 36/2023, utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati nell'ambito del sistema istituito da AGS, ai sensi dell'art. 168 del D.lgs. 36/2023 (di seguito il *“Codice”*), sussistendo la necessità di procedere con tempistiche accelerate, al fine di garantire l'accesso alla linea di finanziamento di cui sopra;
- con provvedimento n. 3486/2024 del 30.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, la fornitura è stata affidata alla società Aquestia Italy S.r.l., per un importo di € 65.136,76, al netto dello

- sconto offerto in sede di gara del 81,261% sull'importo posto a base di gara;
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
 - il possesso dei requisiti dell'operatore economico è stato verificato con esito positivo;
 - in data 23.05.2024 l'operatore economico ha prodotto fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 3.256,84 (tremiladuecentodiquantaseimila/84), tale fideiussione è soggetta ad integrazione di € 29.312,38 per un totale di € 32.568,36 in corso di produzione alla stipula del presente contratto, di cui integra condizione risolutiva.
 - Il responsabile del progetto è l'ing. Carlo Alberto Voi;
 - Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue**

ARTICOLO I – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico;
2. cauzione definitiva.

3. il capitolato speciale descrittivo prestazionale – norme tecniche e amministrative e relativo cronoprogramma.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. l'elenco prezzi;
2. documentazione relativa al PNRR

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore economico elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC dorot.italia@pec.doroteurope.eu.

2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida alla società Aquestia Italy S.r.l., che accetta senza riserva, la fornitura di idrovalvole – progetto 22122, nei termini e alle condizioni di cui al seguente contratto e al capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative, con allegato cronoprogramma a cui si fa integrale rinvio e che è parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto del presente contratto aperto è la fornitura di un numero massimo presunto di 60 idrovalvole a membrana e relativi piloti di azionamento, nel dettaglio descritti agli articoli 4, 5 e 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative, senza obbligo di spesa massima della fornitura.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento della fornitura in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative, oltre che dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'operatore economico dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative; iii) Offerta presentata dall'operatore economico.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 65.136,76 (sessantacinquemilacentotrentasei/76), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 81,261 % (ottantuno/261 per cento).

Tale importo, al netto di IVA, verrà corrisposto da AGS all'operatore economico, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Si precisa che trattandosi di contratto aperto, la stazione appaltante non è vincolata all'importo di spesa contrattuale, né al rispetto del cronoprogramma di cui al capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'operatore economico a sospendere la fornitura.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di

richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.2 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

L'istituto dell'anticipazione contrattuale è escluso ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del Codice, trattandosi di fornitura di beni il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La contabilizzazione è prevista con cadenza mensile, cui seguirà relativa fatturazione. Sono inseriti nella contabilità solo i prodotti per i quali è stata fornita la documentazione come da capitolato.
2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare fornitura.
2. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo della fornitura non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
3. l'operatore economico risponde per la difformità e i vizi dei prodotti forniti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione della fornitura.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
3. L'operatore economico si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.
4. L'operatore economico si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'operatore economico si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO – DNSH E TAGGING CLIMATICO

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi e tutte le attività disciplinate dal capitolato speciale d'appalto nello specifico con riferimento agli artt. 2 e 8.

3. L'operatore economico si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante lo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. L'operatore economico si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento della fornitura di idrovalvole richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i

termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione della fornitura, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'espletamento della fornitura;

d. a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'espletamento della fornitura e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte la fornitura nei termini contrattualmente previsti;

f. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento della fornitura;

g. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

h. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;

i. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione

(anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

j. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'operatore economico ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e, conferma di non essere obbligato alla stesura del rapporto sul personale né ad adottare le misure previste ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice.

Inoltre, la società dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Varese – Area Sviluppo e Sicurezza – settore lavoro – collocamento mirato disabili, acquisita al protocollo istituzionale al n. 4927/2024 del 25.06.2024.

ARTICOLO 14 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 15 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DELLA GARA- CONSEGNA ANTICIPATA.

1. La durata del contratto è fissata in 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata del servizio prot. 4273/2024 del 30.05.2024 e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
4. Gli ordini di acquisto emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle esigenze di approvvigionamento connesse al fabbisogno stimato.
5. Il cronoprogramma redatto dall'operatore economico ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto costituisce il riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di fornitura, ad integrazione della documentazione contrattuale. In ogni caso l'operatore economico si impegna a concludere le attività oggetto del presente contratto entro il 30 ottobre 2025. Diversamente è suscettibile di modifiche da parte della stazione appaltante.
6. Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, così come per le specifiche tecniche dei prodotti forniti, si rinvia agli artt. 4,5 e 6 del capitolato speciale d'appalto.
7. Per il maggior tempo impiegato dall'operatore economico nell'ultimazione della fornitura qualora non imputabile a fatto della stazione appaltante, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 16.

ARTICOLO 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVENTIVATI NEL CRONOPROGRAMMA

AGS si riserva di applicare una penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo non giustificato, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. precedente.

2. VIZI E DIFETTI

Qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare la mancanza di alcune funzionalità dei prodotti, l'operatore economico ha 15 giorni di tempo naturali consecutivi dalla contestazione per adeguare la fornitura. Trascorsi i 15 giorni l'operatore economico è tenuto al pagamento di una penale di importo pari ad € 200 per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adeguamento richiesto, fino ad un massimo di 30 giorni solari. Tale penale è applicata anche qualora l'operatore economico non ottemperi alla sostituzione in garanzia della strumentazione.

3. VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITÀ DI GENERE

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. In tale caso trova applicazione l'articolo 18 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 17 – GARANZIA DEI DISPOSITIVI E SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA TECNICA

1. Per quanto concerne il periodo di garanzia dei dispositivi e il servizio gratuito di assistenza tecnica si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative e dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.
2. L'operatore economico risponde per la difformità e i vizi del materiale fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare fornitura, assuma carattere definitivo.
3. Il fornitore ha l'obbligo di garantire i prodotti per la qualità dei materiali, nonché per la regolare funzionalità, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di avvenuta installazione.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA FORNITURA

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle

prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'operatore economico inadempiente.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

ARTICOLO 19 - RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 23.05.2024 fideiussione bancaria a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 3.526,84 (tremilacinquecentoventisei,84) emessa dalla Banca Popolare di Sondrio , che si allega; tale polizza è soggetta ad integrazione di € 29.312,38 per un totale di € 32.568,36, in corso di produzione alla stipula del presente contratto, di cui integra condizione risolutiva.

L'importo della cauzione e della successiva integrazione è stato calcolato tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto la società ha dichiarato di essere piccola o media impresa.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 22 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'operatore economico dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi

del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza

verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'operatore economico come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione della presente procedura diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'operatore economico si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS

potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

AQUESTIA ITALY S.r.l.

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Procuratore

Il Direttore Generale

(Marco Pettenati)

(ing. Carlo Alberto Voi)